

Prot. N. 05/19

OGGETTO: Nuovo Statuto

Gentile Associato/a,

le nuove disposizioni di Legge sul Terzo Settore, operative dal prossimo 2 agosto, hanno reso necessaria una revisione del nostro Statuto allo scopo di adeguarlo alle nuove norme.

In tale ottica si è provveduto, con il supporto di un nostro Consulente di fiducia, alla rielaborazione di detto documento che, in copia, si acclude alla presente e che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale Straordinaria già convocata per il prossimo 25 maggio.

Per opportuno regolamento si sottolinea che le modifiche apportate allo Statuto sono assolutamente necessarie e che, in loro assenza, a far data dal predetto termine del 2 agosto, si attiverà una presunzione di attività commerciale da parte della nostra Associazione con tutti gli adempimenti conseguenti.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Paolo Piscopo

**ASSOCIAZIONE EX DIPENDENTI
BANCO DI SICILIA**

**BOZZA NUOVO
STATUTO**
aprile 2019

**Via Cerda,24 - 90144 Palermo
Tel.091329005 – fax 091584502
E.mail: assopen@libero.it**

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE EX DIPENDENTI BANCO DI SICILIA

Articolo 1

Denominazione

L'Associazione ex Dipendenti Banco di Sicilia costituita il 09/12/1945 come Associazione fra i Pensionati del Banco di Sicilia, è un organismo sindacale che ha poteri rappresentativi per tutto quanto concerne la tutela sindacale, giuridica, economica e morale della categoria.

Articolo 2

Sede

L'Associazione ha sede in Palermo e l'Organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede legale nell'ambito dello stesso Comune, di costituire, modificare o sopprimere unità locali, succursali, filiali, agenzie o rappresentanze mediante semplice comunicazione al Registro delle Imprese.

L'Associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia mediante delibera dell'Assemblea. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L'attività degli Associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'Assemblea dei Soci. L'Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri Associati. L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice civile e della legislazione vigente, potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica.

Articolo 3

Oggetto sociale

L'Associazione non ha caratterizzazione politico confessionale, ne' fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività delle cariche sociali e gratuità delle prestazioni delle cariche sociali. Il tutto nel rispetto dei sani principi della Costituzione Italiana.

L'Associazione persegue, in particolare, le seguenti finalità:

- a) rappresentare, assicurando il patrocinio e ogni forma di possibile assistenza occorrendo anche in sede giudiziaria, gli interessi sindacali, morali ed economici della categoria nell'ambito delle leggi e dei regolamenti, confrontandosi, all'uopo, con qualsiasi controparte per problemi afferenti la categoria stessa ed in particolare in sede di trattative relative alla normativa della materia pensionistica, specie allorché vengano evidenziate refluenze sugli interessi come sopra rappresentati;
- b) assicurare assistenza per la tutela, anche giudiziaria, degli interessi degli Associati;
- c) esaminare problemi pensionistici specifici, se dal caso attraverso la costituzione di apposite

commissioni;

d) promuovere vincoli di solidarietà fra gli Associati, favorire attività sociali, organizzare manifestazioni, fornire informazioni sul trattamento pensionistico, curare la copertura assicurativa sanitaria in favore degli Associati, con oneri a carico degli stessi, stipulare convenzioni per la fornitura di prodotti e servizi.

L'Associazione potrà, in via non esclusiva, allo scopo di autofinanziarsi, esercitare attività marginali, non commerciali, così come previsto dall'art.79 comma 2 del D.Lgs 117 e nei limiti di cui all'art. 33 comma 3 del D.Lgs 117.

L'Associazione può promuovere anche particolari forme di assistenza e di solidarietà a favore degli Associati e loro familiari anche attraverso l'istituzione di distinti organismi, ai quali possono pure aggregarsi elementi ancora in servizio e loro familiari.

Tali Organismi sono disciplinati da appositi regolamenti, approvati dal Consiglio Direttivo, aventi gestione autonoma, diretta da appositi Comitati e soggetti a controlli periodici del Collegio dei Revisori dei Conti o del Comitato di Valutazione dei Conti.

I mezzi finanziari per il funzionamento di tali Organismi saranno costituiti da contributi degli aderenti nonché da eventuali elargizioni o donazioni di terzi.

Articolo 4

Durata

L'Associazione è a tempo indeterminato e fino a quando l'Assemblea Straordinaria degli Associati riterrà opportuno continuare ad operare per giustificata motivazione.

Articolo 5

Soci

Possono chiedere di associarsi gli elementi in quiescenza, gli esodati, i titolari di pensione indiretta e di reversibilità ed in senso lato coloro che abbiano comunque prestato servizio al ex Banco di Sicilia.

La richiesta dell'interessato, deve essere inviata al Presidente dell'Associazione, il quale, verificato il possesso dei requisiti previsti, procederà all'ammissione dello stesso.

Tutti i predetti potranno chiedere l'adesione per i loro coniugi ed i loro congiunti che per documentati motivi previsti dalle vigenti norme relative a concessioni di pensione, possono essere considerati prevedibili futuri titolari di pensione reversibilità.

I Soci possono essere:

- **Soci Fondatori** - Sono le persone fisiche che hanno firmato l'atto costitutivo.
- **Soci Ordinari** - Sono quelli che aderiscono all'Associazione nei modi previsti dallo Statuto.
- **Soci Operativi** - Sono le persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando un'attività prevalentemente gratuita e volontaria, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

- **Soci Sostenitori o Promotori** - Sono tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura, senza alcun diritto di partecipazione e di voto.

Articolo 6

Disposizioni statutarie

Gli Associati sono tenuti a osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli Organi dell'Associazione.

Le quote associative sono annuali e vengono fissate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7

Perdita di Associato

La qualità di Associato si perde per:

- **Decesso.**

- **Mancato pagamento della quota sociale:** la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.

- **Dimissioni:** ogni Associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, tale recesso avrà decorrenza immediata.

- **Espulsione:** il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, delibera l'espulsione previa contestazione degli addebiti e sentito l'Associato interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendono incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli Associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 8

Fonti di finanziamento

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:

- **Quote associative;**

- **Contributi pubblici e privati;**

- **Donazioni e lasciti testamentari;**

- **Rendite Patrimoniali;**

- **Attività di raccolta fondi;**

- **Attività diverse previste dall'articolo 6 D.Lgs.117/2017;**

- **Attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017.**

In Particolare:

- a) da contributi annuali, stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative) che abbiano carattere di straordinarietà e che comunque non potranno essere più di due nell'arco dell'anno sociale e nell'ambito del limite di €. 51.465,69 e con la dimostrazione di una contabilità separata;
- c) da ogni altro contributo, compresi donazioni lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che Soci, non Soci, Enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da beni mobili e immobili e da donazioni, lasciti o successioni ed eventuali assegnazioni di patrimoni confiscati alle attività criminose.

Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli Associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni. I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati ed utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali e il raggiungimento dei fini perseguiti dall'Associazione.

Gli Associati e i Loro aventi diritto non potranno richiedere la restituzione delle quote associative ne' degli accantonamenti di bilancio.

Articolo 9

Organi dell'Associazione

- a) **L'Assemblea degli Associati;**
- b) **il Presidente;**
- c) **il Consiglio di Presidenza;**
- d) **il Consiglio Direttivo;**
- e) **il Collegio dei Sindaci (qualora sarà ritenuta necessaria la sua presenza) o il Comitato di Valutazione dei Conti;**
- f) **il Collegio dei Probiviri;**
- g) **i Comitati Direttivi delle Sezioni periferiche;**
- h) **i Fiduciari delle Zone periferiche.**

Tutte le cariche elettive sono gratuite; è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

La nomina dei componenti degli Organi sociali deve avere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, che dovranno essere attestati al momento dell'accettazione dell'incarico.

Articolo 10

Composizione Assemblea

L'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria è composta:

- a) dai Segretari e dai Vice Segretari delle Sezioni periferiche, dai Fiduciari delle Zone periferiche e

dagli eventuali Associati delegati appositamente dalle Assemblee Sezionali.

Mentre i Segretari di Sezione, facenti parte del Consiglio Direttivo, non possono essere portatori di deleghe, ciascuna delle altre cennate funzioni può rappresentare per delega fino a 100 Associati sulla base del verbale della relativa Assemblea sezionale da consegnare alla Commissione Verifica Poteri;

b) dagli Associati intervenuti direttamente.

Tutti gli Associati portatori di deleghe hanno diritto ad esprimere un numero di voti pari alla quantità di deleghe ricevute.

Non possono essere portatori di deleghe il Presidente, i Presidenti Onorari, il Vice Presidente, i Componenti il Consiglio di Presidenza, il Collegio dei Sindaci o il Comitato di Valutazione dei Conti e il Collegio dei Probiviri.

Per l'approvazione dei bilanci e per le decisioni sulle responsabilità dei componenti il Consiglio Direttivo, i membri componenti il detto Consiglio non partecipano alle relative votazioni.

Le Assemblee vengono presiedute dal Presidente, in mancanza dal Vice Presidente ed ancora in mancanza da un Socio designato dalla stessa Assemblea, mentre, il Segretario delle Assemblee sarà il Segretario del Consiglio Direttivo.

Articolo 11 **Poteri Assemblea**

All'Assemblea Generale Ordinaria spetta:

a) approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione nell'anno precedente e determinare l'ulteriore indirizzo operativo;

b) approvare il rendiconto dell'esercizio dell'Associazione chiuso al 31/12, nonché la previsione finanziaria per l'anno successivo, sentite le relazioni del Tesoriere e del Collegio dei Sindaci o del Comitato di Valutazione dei Conti.

Soltanto quanti fra i presenti o rappresentati sono Associati agli organismi di cui all'art. 5 votano per approvare il rendiconto dell'esercizio chiuso al 31/12 e la previsione finanziaria per l'anno successivo.

Il rendiconto dell'esercizio dell'Associazione al 31/12 sarà pubblicato sul “*Notiziario*” come pure, almeno nei contenuti essenziali, gli altri documenti.

Compete all'Assemblea Generale, in seduta ordinaria, approvare la proposta del Consiglio Direttivo per la nomina del Presidente Onorario dell'Associazione fra coloro che abbiano presieduto la stessa per almeno due mandati consecutivi.

Il Presidente Onorario può rimanere in carica per un massimo di due mandati consecutivi. Tale nomina, provenendo appunto dall'Assemblea Generale, è equiparata ad una nomina elettiva ai fini della partecipazione ai Consigli.

Infine, l'Assemblea Straordinaria, potrà deliberare l'aggregazione ad altre Associazioni senza scopo

di lucro e che abbiano finalità simili a quelle previste da questa Associazione.

Articolo 12

Convocazione Assemblea

L'Assemblea, che approva il bilancio, avrà luogo presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, almeno una volta all'anno entro il 30 di aprile e la convocazione dovrà essere inoltrata entro il 31 marzo. Essa, inoltre, potrà essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci, almeno 15 giorni prima dalla riunione. La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo Stesso a ciò delegata, mediante comunicazione spedita agli Associati per posta, a mezzo fax o posta elettronica nonché, tramite pubblicazione sul "*Notiziario*", che è l'Organo ufficiale dell'Associazione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 13

Delega

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta così come previsto dall'art.10 dello Statuto. Il Comitato per la Verifica Poteri viene nominato dal Presidente del Consiglio Direttivo con esclusione di coloro i quali rivestono cariche sociali.

Possono votare solo i Soci che hanno un'anzianità di almeno tre mesi.

Articolo 14

Deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà più uno degli Associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i due terzi degli Associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo. I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario. Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione, previa richiesta ed autorizzazione.

Articolo 15

Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci. Il Presidente assume, nell'interesse dell'Associazione, tutti i provvedimenti ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile. Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati, altresì, eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione. In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali e a medio termine dell'Associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscono efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli Associati;
- emanare i regolamenti interni degli Organi e strutture dell'Associazione.

Il Presidente individua, istituisce e presiede Comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento e gli obiettivi. Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo Stesso è sostituito dal Vice Presidente.

Articolo 16

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto come segue:

- a) il Presidente Onorario;
- b) il Presidente;
- c) il Vice Presidente;
- d) gli 8 Associati costituenti il Consiglio di Presidenza prescelti per suffragio dal corpo elettorale;
- e) i Segretari delle Sezioni o i Vice Segretari all'uopo delegati;
- f) il Tesoriere (senza diritto al voto);
- g) il Direttore del Notiziario (senza diritto al voto);
- h) il Direttore del Sito informatico (senza diritto al voto);
- i) il Presidente del Fondo di Solidarietà (senza diritto al voto).

Ad eccezione del Presidente Onorario tutti i Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La sostituzione di un Consigliere avviene nell'ordine delle preferenze elettorali.

I Consiglieri che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono considerati dimissionari e vengono sostituiti.

Nella prima seduta dopo le elezioni il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno:

- a) il Presidente dell'Associazione;
- b) il Vice Presidente;
- c) i Segretari delle Sezioni su proposta degli stessi, con poteri delegati dal Presidente;
- d) i membri del Comitato di Valutazione dei Conti.

Articolo 17

Durata del Consiglio Direttivo

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Se vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il Socio o i Soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Articolo 18

Riunione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su invito del Presidente, almeno due volte l'anno e ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima, solo in caso di urgenza, il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore precedenti. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera, telegramma, consegnata a mano, a mezzo fax o per posta elettronica. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in caso di sua assenza dal Vice Presidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di Sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Relativamente alle consulte di cui all'art. 20 lett. d) i Segretari di Sezione in caso di impedimento possono essere sostituiti da un Consigliere all'uopo incaricato.

Articolo 19

Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Svolge ogni opportuna azione per il conseguimento dei fini sociali previsti nello Statuto, nonché in conformità di quanto emerso dalle consultazioni con i Segretari di Sezione e delle direttive emanate

dall'Assemblea Generale.

Al Direttivo vanno sottoposti, per la ratifica, i provvedimenti adottati dal Consiglio di Presidenza per ragioni di urgenza.

Nella prima seduta dopo le elezioni il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno:

- 1) Il Presidente;
- 2) Il Vice Presidente;

Il Consiglio Direttivo nomina, scegliendo anche fra gli Associati, che non ricoprono cariche sociali:

- a) Il Segretario del Consiglio Direttivo;
- b) Il Direttore Responsabile del Notiziario ed i Componenti del Comitato di Redazione (il Comitato potrà nominare al suo interno un Vice Direttore);
- c) Il Tesoriere.

Compete al Consiglio Direttivo altresì:

- a) indire le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, nominare l'apposita Commissione Elettorale e approvarne il regolamento;
- b) approvare, su proposta del Presidente, l'ordine del giorno delle Assemblee Generali;
- c) esaminare e fare propri il rendiconto dell'esercizio e la previsione finanziaria annuale dell'Associazione, predisposti dal Tesoriere e ascoltare le relazioni del Collegio dei Sindaci o del Comitato di Valutazione dei Conti. I documenti come sopra approvati dal Consiglio vanno sottoposti al voto dell'Assemblea Generale Ordinaria;
- d) deliberare sull'entità delle quote associative annuali;
- e) nominare i Collaboratori per l'attività dell'Associazione e stabilirne i compensi.

Articolo 20

Bilancio d'esercizio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno ed entro il 31 marzo di ogni anno verrà redatto il progetto di bilancio consuntivo ed il bilancio di previsione, che dovranno essere presentati al Collegio dei Sindaci o al Comitato di Valutazione dei Conti e poi all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile di ogni anno ma potranno essere approvati entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio nel caso che l'Associazione sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'Associazione, da esplicitarsi a cura dell'Organo Amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del Codice Civile.

Articolo 21

Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è composto dagli otto Consiglieri di cui all'art. 16 lett. d) ed è convocato dal Presidente nei casi ritenuti di opportunità, necessità o urgenza.

Il Tesoriere assiste alla seduta.

Il Consiglio di Presidenza può esercitare, in via d'urgenza, poteri non delegati dal Direttivo, cui dovrà poi riferire per la ratifica, alla prima riunione dello stesso.

Le riunioni del Consiglio di Presidenza sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza saranno assunte a maggioranza dei presenti ed in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente, la cui presenza, o quella del Vice Presidente, è requisito essenziale per la validità della seduta.

Articolo 22

Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci dell'Associazione, qualora sarà ritenuta necessaria la sua presenza, sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti di cui almeno il Presidente ed un supplente dovranno essere scelti tra i Revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

Il Collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, previa convocazione, al fine di verificare e controllare l'operato del Consiglio Direttivo e l'operato dell'Associazione, per verificarne la rispondenza agli scopi statutari e alla normativa vigente.

I controlli sono trascritti su apposito libro.

Il Collegio potrà, altresì, indirizzare al Presidente e ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati, nel rispetto delle norme e dello statuto.

Il compenso ai membri il Collegio dei Sindaci, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

L'Assemblea degli Associati, ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 112/2017, può prevedere in alternativa la nomina di un solo Sindaco e di un supplente, iscritti nell'apposito Registro dei Revisori legali, a meno che l'Associazione non superi per due esercizi i limiti indicati dall'art.2435 bis , comma 1 del Codice Civile.

In assenza di tale organo il Consiglio Direttivo potrà nominare un Comitato di Valutazione dei Conti formato da tre membri dell'Associazione più un supplente.

Articolo 23

Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri, eletto dall'Assemblea degli Associati, si compone di tre membri effettivi e tre supplenti e dura in carica tre anni. Gli viene demandata la vigilanza sulle attività dell'Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli Associati e l'Associazione, il tutto in rispetto dello Statuto Sociale.

Nella prima riunione del Collegio gli effettivi eleggono il Presidente, scegliendolo nel loro ambito.

Il Presidente del Collegio assiste alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

Articolo 24

Sezioni e Zone periferiche

L'attività dei Segretari di Sezione può essere coadiuvata da Associati Fiduciari residenti in località rientranti nella sfera d'azione della Sezione.

Detti Fiduciari sono chiamati a curare i rapporti con gli Associati residenti nella propria località ed in quelle viciniori, che nel loro insieme costituiscono una Zona periferica. Il Segretario della Sezione aggregante segnala alla Presidenza dell'Associazione il nominativo di eventuali Associati da nominare Fiduciari.

Nella prima riunione il Comitato elegge il Segretario ed il Vice Segretario, quest'ultimo, al bisogno, sostituisce il Segretario in tutti i sensi.

Per la legittimità delle decisioni sarà poi necessario che siano presenti almeno tre componenti, uno dei quali sia il segretario od il Vice Segretario.

Per il funzionamento delle Sezioni viene assegnato dal Consiglio Direttivo un fondo di dotazione, da reintegrare, al bisogno, proporzionato al numero degli Associati. Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo i Segretari delle Sezioni possono costituire un fondo particolare mediante contributi annuali, non obbligatori, degli Associati, da destinare esclusivamente al finanziamento, totale o integrativo, di attività sociali, dandone comunicazione alla Presidenza dell'Associazione.

Di entrambi i fondi deve essere inviato al Tesoriere dell'Associazione un rendiconto alla fine di ogni trimestre.

I Segretari di tutte le Sezioni assistono ai lavori del Consiglio Direttivo nella seduta che precede l'Assemblea Generale.

I Segretari delle Sezioni rappresentano l'Associazione, ciascuno nel territorio di competenza, applicando le norme statutarie e le direttive contingenti impartite dalla Presidenza. Rappresentano gli Associati della Sezione nei confronti degli Organi Centrali dell'Associazione e possono rappresentarli anche nei confronti del Banco di Sicilia e di altri Enti, ma ciò nell'ambito delle preventive indicazioni della Presidenza, relazionano sulla loro attività quando richiesto dalla Presidenza dell'Associazione e di loro iniziativa e, comunque, in occasione delle periodiche consulte di cui all'art. 20 lett. d).

Le cariche Sezionali hanno durata triennale.

I Componenti delle strutture periferiche sono rieleggibili.

Articolo 25

Elezioni alle Cariche Sociali

Almeno tre mesi prima della scadenza triennale delle cariche sociali, il Consiglio Direttivo nomina la Commissione Elettorale per organizzare le votazioni che condurranno al rinnovo del Consiglio

Direttivo, del Consiglio di Presidenza, del Collegio dei Sindaci (ove necessario), del Collegio dei Probiviri e dei Comitati Direttivi delle Sezioni.

La Commissione opera a Palermo, nei locali dell'Associazione, ed è composta da un Presidente, un Segretario e cinque membri, tutti da scegliere fra gli Associati di Palermo per esigenze di economicità.

Le votazioni si svolgono per corrispondenza e sulla scorta del Regolamento Elettorale, da pubblicare di volta in volta sul Notiziario dell'Associazione.

Espletate le operazioni di scrutinio, che sono pubbliche, la Commissione verbalizza i risultati globali e proclama gli eletti.

Gli atti della Commissione elettorale, sciolta al termine dei lavori, saranno custoditi dall'Associazione per almeno dieci anni.

Qualora nel corso del triennio dovesse, per qualsiasi motivo, venir meno qualcuno dei Componenti il Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso farà luogo alla sostituzione sulla base della graduatoria di cui agli atti della Commissione Elettorale per i membri di cui al comma b) dell'art. 21, mentre, per quelli provenienti dalle Sezioni provvederanno i Comitati Direttivi locali, secondo l'ordine delle preferenze elettorali.

Articolo 26

Tesoreria dell'Associazione

La gestione finanziaria dell'Associazione è curata dal Tesoriere, secondo le istruzioni del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere spetta il compito di provvedere ad emettere i mandati e le reversali, tutti controfirmati dal Presidente; di controllare tutte le operazioni bancarie; di eseguire gli aggiornamenti dei libri contabili e di predisporre il bilancio annuale dell'Associazione. Tutti gli altri libri vengono tenuti dal Segretario.

I poteri di firma per rapporti bancari, compresi i prelevamenti a mezzo assegni e bonifici bancari, sono devoluti al Presidente od a chi ne fa le veci, con firma abbinata a quella del Tesoriere oppure di un Consigliere di Palermo, all'uopo delegato.

Articolo 27

Scioglimento

L'Associazione si scioglie con delibera Assembleare o per le cause previste dalla Legge.

E' comunque di competenza dell'Assemblea, deliberare:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del Collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza dell'Associazione;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione di eventuali limiti ai poteri dell'Organo

liquidativo.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i Soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre Associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Articolo 28

Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra gli Associati, ovvero tra gli Associati e l'Associazione, gli Amministratori, i Liquidatori o l'Organo di controllo, non risolte dal Collegio dei Probiviri, saranno devolute al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre membri, nominati dalla Camera Arbitrale costituita presso la C.C.I.A.A. competente, se costituita, ovvero all'Istituto della Mediazione.

La presente clausola compromissoria è vincolante per l'Associazione e per tutti gli Associati; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per Amministratori, Liquidatori e Sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento del Pubblico Ministero.

Articolo 29

Disposizioni finali

Per quanto non contenuto nel presente Statuto, valgono le norme e i principi del Codice Civile.